



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
PALERMO**
Presidenza

Prot. n. 959/2020

Palermo, 5 maggio 2020

al **Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Palermo**

OGGETTO: attività giudiziaria nel periodo 12 maggio - 31 luglio 2020

Nel ringraziarLa per lo spirito costruttivo e per i contributi dati da codesto Consiglio, allego i tre provvedimenti adottati in data odierna ai sensi dell'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cui contenuto - sul quale abbiamo già avuto modo di confrontarci informalmente - è aggiornato con le disposizioni di cui al decreto legge n. 28 del 30 aprile 2018.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Francesco Micela



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Prot. n. 956/2020

Palermo, 5 maggio 2020

-

udienze civili

nel periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020

-

Il Presidente

visto l'art. 83, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui, nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (per effetto della proroga del termine iniziale del 16 aprile apportata con l'art. 36 decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 n. 23), i dirigenti degli uffici giudiziari "*sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati*", nonché "*d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti*", "*adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*";

visto l'art. 83, comma 7, del citato decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, secondo cui "*Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione*

8

dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza, il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; h bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”;

ritenuto che il successivo decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 ha esteso fino al 31 luglio il periodo in relazione al quale provvedere e ha previsto, con riferimento alle udienze civili da remoto di cui alla lettera f), la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;

ritenuto che per il periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020, sebbene le disposizioni siano fra loro connesse, è opportuno disciplinare in modo distinto, con tre separati provvedimenti, il regime relativo alle udienze civili, quello relativo alle udienze penali e il regime relativo ai servizi di cancelleria e all'accesso ai locali;

sentiti i magistrati, il Dirigente dell'ufficio e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

ritenuto che, in relazione all'attuale fase epidemiologica, va predisposto un sistema complessivo per le udienze civili che concili il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, finalizzate a non esporre a pericolo la salute degli utenti interni ed esterni del servizio della giustizia minorile, con la necessità di assicurare la tutela dei diritti dei minori che, costituendo la fascia

più debole della società, devono comunque essere protetti da ogni situazione di rischio grave per la loro crescita psico-fisica, che si è peraltro aggravato con il prolungarsi delle misure emergenziali;

ritenuto che ai sensi del settimo comma lett. h del citato art. 83, va disposto - nei casi in cui sia richiesta, oltre alla partecipazione del pubblico ministero, la presenza dei soli difensori - che lo svolgimento delle udienze civili possa avvenire mediante il deposito a mezzo PEC di note scritte, con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, secondo quanto per altro è già consentito - e di fatto in gran parte avviene - per la natura camerale della quasi totalità dei procedimenti previsti per i giudizi minorili;

che, restando impregiudicato il potere del Tribunale di assumere provvedimenti di merito per ogni tipo di procedimento, in via provvisoria o definitiva, occorre piuttosto predisporre un sistema complessivo che garantisca la possibilità di svolgere l'attività istruttoria con modalità compatibili con il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie;

che va in primo luogo utilizzato, come mero criterio di trattazione prioritaria, l'indicazione di alcuni tipi di procedimento la cui trattazione non è stata sospesa dalla decretazione d'urgenza neanche per il periodo fino all'11 maggio, e in particolare le cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio;

ritenuto in secondo luogo che, analogamente a quanto già previsto per il periodo precedente con provvedimento del 22 marzo 2020 e al fine di ridurre il più possibile il numero delle persone che accedono in ufficio, va disposto, ai sensi della lettera f), che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, o anche finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolgano in via preferenziale mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice, su dispositivi dell'ufficio o personali, che utilizzino il programma *Teams* messo a disposizione dall'Amministrazione (che si giova di aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia), ai sensi dell'art. 2 del provvedimento del 20 marzo 2020 adottato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

ritenuto che tutti i magistrati togati e ormai la quasi totalità dei magistrati onorari dell'ufficio sono dotati e sono in condizione di usare la piattaforma *Teams* per collegarsi con soggetti esterni all'amministrazione, di modo che le udienze civili potranno realizzarsi agevolmente, consentendo la partecipazione dei difensori che fruiscano di un qualsiasi collegamento a Internet, secondo le indicazioni che con questo stesso provvedimento vengono specificate ai sensi della lettera d);

che occorre limitare la residua attività istruttoria da svolgere nei locali del Tribunale, al fine di evitare un eccessivo numero di presenze, prevedendo che ciascun giudice, togato o onorario, possa svolgerla - nei locali del

Tribunale e nelle mattine che vanno dal lunedì al venerdì - soltanto una volta alla settimana, nello stesso giorno in cui è prevista la sua partecipazione alla camera di consiglio civile ordinaria, salva specifica autorizzazione del Presidente, con possibilità di svolgere un secondo giorno di attività istruttoria nei locali del Tribunale unicamente nei pomeriggi e nella mattina del sabato, secondo criteri di turnazione che saranno specificati con separato ordine di servizio;

che al fine di distribuire in modo più omogeneo la presenza dei giudici, e quindi il numero delle udienze istruttorie nell'arco della settimana, va stabilito che la camera di consiglio civile presieduta dalla dott.ssa Mariarosaria Gerbino, già prevista per il martedì, si tenga nella giornata di venerdì, e che i provvedimenti collegiali in materia di minori stranieri non accompagnati e i giudizi di adottabilità, per i quali è prevista in calendario la camera di consiglio del venerdì, siano decisi nelle camere di consiglio civili ordinarie;

che per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale sarà consentito l'accesso al Tribunale alle persone convocate solo in corrispondenza agli orari stabiliti per la trattazione del relativo procedimento e le udienze si svolgeranno unicamente nelle aule site al piano terra, salva specifica autorizzazione del Presidente o di un giudice da lui delegato;

sentita l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello;

dispone

ai sensi della lettera d), f) e h) dell'art. 83 comma 7 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e con riferimento alle udienze civili e al periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020:

le udienze civili, nei casi in cui sia richiesta, oltre alla partecipazione del pubblico ministero, la presenza dei soli difensori, potranno svolgersi mediante il deposito a mezzo PEC di note scritte, con modalità tali da garantire il rispetto del contraddittorio, con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria saranno trattate con priorità le cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

ciascun giudice, togato o onorario, potrà svolgere attività istruttoria nei locali del Tribunale - nelle mattine che vanno dal lunedì al venerdì - soltanto una volta alla settimana, nello stesso giorno in cui è prevista la sua partecipazione alla camera di consiglio civile, salva specifica autorizzazione del Presidente, con possibilità di svolgere un secondo giorno di attività



istruttoria nei locali del Tribunale nei pomeriggi e nella mattina del sabato, secondo criteri di turnazione che saranno specificati con separato ordine di servizio;

sarà consentito l'accesso al Tribunale alle persone convocate solo in corrispondenza agli orari stabiliti per la trattazione del relativo procedimento e le udienze si svolgeranno unicamente nelle aule site nel piano terra dell'edificio, salva specifica autorizzazione del Presidente o di un giudice da lui delegato;

nel corso dell'udienza il giudice farà uso di guanti e di mascherina (e, non appena saranno disponibili, di barriere antirespiro), avendo cura di impartire le necessarie disposizioni per garantire il distanziamento fra le persone all'interno dell'aula;

la camera di consiglio civile presieduta dalla dott.ssa Mariarosaria Gerbino, già prevista per il martedì, si terrà nella giornata di venerdì;

i provvedimenti collegiali in materia di minori stranieri non accompagnati e i giudizi di adottabilità, per i quali è prevista in calendario la camera di consiglio del venerdì, saranno trattati nelle camere di consiglio civili ordinarie;

le udienze istruttorie, ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, o anche finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice, su dispositivi dell'ufficio o personali, che utilizzino il programma *Teams* messo a disposizione dall'Amministrazione (che si giova di aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia), ai sensi dell'art. 2 del provvedimento del 20 marzo 2020 adottato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

le udienze istruttorie di audizione dei genitori o dei parenti costituiti in giudizio - tranne nel caso di madri inserite in comunità insieme ai figli minori - potranno svolgersi da remoto solo se i difensori abbiano manifestato la propria disponibilità a collegarsi dal proprio studio insieme ai propri assistiti; il giudice, su richiesta del difensore, può comunque autorizzare l'audizione con collegamento dallo studio di altro avvocato o da uffici del servizio sociale che abbiano già preventivamente dato al difensore la loro disponibilità, in modo tale che sia comunque garantita, oltre all'identità dell'interessato, anche l'assenza di altri soggetti non autorizzati dal giudice ad assistere all'udienza e il rispetto del divieto di registrazione, dovendosi fare ricorso, in alternativa, alla convocazione in Tribunale;

le udienze di ascolto dei minori saranno trattate da remoto unicamente per i minori inseriti in strutture comunitarie; in tal caso i responsabili delle strutture garantiranno sulla loro identità;

riguardo alle udienze istruttorie svolte da remoto dovrà essere garantito il contraddittorio mediante avviso con congruo anticipo ai procuratori delle

parti e al pubblico ministero del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento (nei casi di ascolto dei minori, solo se ammessi a parteciparvi ai sensi dell'art. 336 bis del codice civile, secondo comma, andando garantito in ogni caso il potere di proporre argomenti e temi di approfondimento entro il termine previamente assegnato), dando atto a verbale delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti che vi partecipano e, ove trattasi delle parti, della loro libera volontà;

per realizzare il collegamento verrà chiesto al difensore - nonché al responsabile della comunità e agli operatori dei servizi che debbano essere sentiti - di inviare, entro un termine assegnato prima dell'udienza, l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il link per collegarsi al momento dell'udienza e un recapito telefonico, preferibilmente di telefonia mobile, attraverso il quale poter interloquire in caso di difficoltà nel collegamento;

nelle udienze da remoto dovrà risultare a verbale, dalle dichiarazioni delle persone la cui audizione è disposta, del difensore e del responsabile della comunità, che non sono presenti fisicamente altri soggetti che non siano autorizzati dal giudice ad assistere all'udienza e la consapevolezza del divieto di registrazione.

Si comunichi ai magistrati togati e onorari, al personale amministrativo, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, ai Consigli dell'Ordine del Distretto, al personale addetto alla vigilanza sugli ingressi e al Nucleo CC. addetto ai controlli.

Si dispone inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale e la comunicazione al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura (settimana-emergenzacovid@cosmag.it), al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, al Direttore dell'U.S.S.M. e al Direttore dell'I.P.M.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Francesco Micela

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IN DATA 05/09/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. Rosario Zvionari)

Rosario Zvionari



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Prot. n. 954/2020

Palermo, 5 maggio 2020

-

udienze penali
nel periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020

-

Il Presidente

visto l'art. 83, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui, nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (per effetto della proroga del termine iniziale del 16 aprile apportata con l'art. 36 decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 n. 23), i dirigenti degli uffici giudiziari "*sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati*", nonché "*d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti*", "*adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*";

visto l'art. 83, comma 7, del citato decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, secondo cui "*Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di*

comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza, il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; h bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti";

ritenuto che il successivo decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 ha esteso fino al 31 luglio il periodo in relazione al quale provvedere e ha previsto, con riferimento alle udienze civili da remoto di cui alla lettera f), la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;

ritenuto che per il periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020, sebbene le disposizioni siano fra loro connesse, è opportuno disciplinare in modo distinto, con tre separati provvedimenti, il regime relativo alle udienze penali, quello relativo alle udienze civili e il regime relativo ai servizi di cancelleria e all'accesso ai locali;

sentiti i magistrati, il Dirigente dell'ufficio e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

ritenuto che in relazione all'attuale fase epidemiologica e al fine di ridurre il più possibile il numero delle persone che contemporaneamente accedono in ufficio, va disposto, quanto ai tempi e alle modalità di trattazione delle udienze penali:

- che l'udienza dibattimentale prevista in calendario per il martedì sia

spostata al giorno successivo, in modo da evitare la concomitanza con l'udienza GUP prevista in calendario anch'essa il martedì;

- che le udienze dibattimentali e le udienze GUP abbiano inizio alle ore 8,45 e siano trattate per fasce orarie preventivamente individuate;

- che in relazione alle concomitanti udienze GUP che si terranno nella stessa mattinata, le udienze del collegio della sorveglianza, previste in calendario il primo e terzo lunedì del mese, abbiano inizio alle ore 11,45;

- che tutte le udienze si svolgano a porte chiuse (anche nel caso in cui l'imputato ultrasedicenne faccia richiesta che si proceda in udienza pubblica ex art. 33 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448);

ritenuto inoltre che dalla relazione appositamente richiesta al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ufficio risulta che nel corridoio antistante l'aula di udienza dibattimentale, ove verranno trattate le udienze penali, sono state individuate 23 sedute disponibili tali da garantire una distanza interpersonale superiore a mt.1,5, (che saranno evidenziate con nastro adesivo telato) e che nel caso in cui tali sedute non fossero sufficienti sarà possibile utilizzare per l'attesa anche la stanza 29, adiacente all'aula dibattimentale, per un totale di 4 persone (e in casi estremi l'aula GUP sita nello stesso corridoio per un totale di altre 7 postazioni utilizzabili);

che per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale sarà consentito l'accesso al Tribunale degli imputati e dei testimoni soltanto in corrispondenza agli orari stabiliti per la trattazione del relativo procedimento;

che va comunque disposto, per ragioni di cautela e in relazione agli spazi disponibili, che non siano trattate e siano pertanto rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze relative a processi con più di due imputati (tranne i casi in cui nei quali anche uno solo sia sottoposto a misura cautelare), le udienze di irrilevanza del fatto celebrate dal GIP, nonché le udienze di verifica intermedia di messa alla prova (spettando comunque al presidente nel corso della prova il potere, eventualmente delegabile ad altro componente del collegio, di "*sentire senza formalità di procedura gli operatori e il minorenne*" ai sensi dell'art. 27, comma 4, D. L.vo n. 272 del 1989);

che, all'esito dell'analisi dei ruoli, va inoltre stabilito, per ogni singola udienza, un tetto massimo di processi da celebrare e inoltre, per le udienze dibattimentali, anche di deposizioni testimoniali da assumere;

che in particolare riguardo alle deposizioni testimoniali va indicato, d'intesa con la Procura Minorile, un indirizzo di posta elettronica al quale i difensori possono anticipare la loro eventuale intenzione di consentire all'acquisizione degli atti di indagine e rinunciare a uno o più testimoni, in modo che la Procura, ove concordi, ne dia comunicazione al Presidente del collegio in tempo utile a favorire la migliore organizzazione dell'udienza;

sentita l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello;

dispone

ai sensi della lettera d), e) e g) dell'art. 83 comma 7 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e con riferimento alle udienze penali e al periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020:

non verranno trattate e saranno pertanto rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020:

a) le udienze relative a processi con più di due imputati, tranne i casi in cui nei quali anche uno solo sia sottoposto a misura cautelare;

b) le udienze di irrilevanza celebrate dal Giudice per le Indagini Preliminari;

c) le udienze di verifica intermedia di messa alla prova, che andranno rinviate per la verifica finale a data successiva al termine della prova (salvo il potere del presidente del collegio, eventualmente delegabile ad altro componente del collegio, di "*sentire senza formalità di procedura gli operatori e il minore*" nel corso della prova, ai sensi dell'art. 27, comma 4, D. L.vo n. 272 del 1989)

le udienze dibattimentali già fissate per il giorno di martedì verranno spostate con provvedimento del presidente del collegio al giorno successivo;

sia le udienze del collegio GUP sia le udienze dibattimentali avranno inizio alle ore 8,45 e verranno trattate per fasce orarie preventivamente individuate e comunicate ai difensori dai presidenti dei collegi, che avranno cura di non inserire nella prima delle fasce orarie i procedimenti con imputati o difensori provenienti da comuni distanti da Palermo;

le udienze del collegio di sorveglianza, che secondo il calendario si tengono il primo e il terzo lunedì del mese, avranno inizio alle ore 11,45;

tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse;

nelle udienze GUP sarà trattato un massimo di dodici processi, che saranno individuati preventivamente dal presidente del collegio, ferma la priorità per quelli con imputati in misura cautelare, tenendo conto dell'anzianità di ruolo e della gravità del reato contestato, mentre per gli altri processi l'udienza non sarà trattata e sarà pertanto rinviata d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020;

per le udienze dibattimentali (tranne l'udienza di distribuzione del 9 giugno 2020, la cui organizzazione è rimessa alle prudenti determinazioni del presidente del collegio):

- i difensori potranno anticipare all'indirizzo di posta elettronica udienze.procmin.palermo@giustizia.it la loro eventuale intenzione di consentire all'acquisizione degli atti di indagine e rinunciare a uno o più testimoni, in modo che la Procura, ove concordi, ne dia comunicazione al Presidente del collegio in tempo utile per l'organizzazione dell'udienza;

- per ogni udienza potrà procedersi all'assunzione di un numero di testimoni già ammessi complessivamente non superiore a cinque, che saranno individuati dal presidente del collegio e comunicati alle parti, e saranno trattati un massimo di otto processi, che saranno individuati preventivamente dal presidente del collegio, ferma la priorità per quelli con imputati in misura cautelare, fra quelli per i quali l'udienza potrà essere utilmente svolta (tenendo conto anche dell'anticipazione dell'intenzione delle parti alla rinuncia dei testimoni), mentre per gli altri l'udienza non sarà trattata e sarà pertanto rinviata d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020;

a cura della cancelleria sarà dato avviso al P.M. ed ai difensori interessati della trattazione dei processi come sopra individuati e dell'orario fissato per ciascuno di essi;

i presidenti dei collegi avranno cura di impartire le opportune disposizioni per garantire il distanziamento tra le persone all'interno dell'aula di udienza e di vigilare sull'uso della mascherina;

la vigilanza sul rispetto delle distanze e sulla verifica del buono stato delle indicazioni (nastro segnaletico), nonché dell'uso della mascherina, sarà assicurata da un dipendente individuato dal Dirigente Amministrativo.


Si comunichi ai magistrati togati e onorari, al personale amministrativo, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, ai Consigli dell'Ordine del Distretto, al personale addetto alla vigilanza sugli ingressi e al Nucleo CC. addetto ai controlli.

Si dispone inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale e la comunicazione al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura (settimana-emergenzacovid@cosmag.it), al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, al Direttore dell'U.S.S.M. e al Direttore dell'I.P.M.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IN DATA 05/05/2020



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. Rosario Invidiati)



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Prot. n. 955/2020

Palermo, 5 maggio 2020

-

servizi di cancelleria e accesso ai locali
nel periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020

-

Il Presidente

visto l'art. 83, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui, nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (per effetto della proroga del termine iniziale del 16 aprile apportata con l'art. 36 decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 n. 23), i dirigenti degli uffici giudiziari "*sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati*", nonché "*d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti*", "*adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*";

visto l'art. 83, comma 7, del citato decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, secondo cui "*Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di*

8

comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza, il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; h bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti";

ritenuto che il successivo decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 ha esteso fino al 31 luglio il periodo in relazione al quale provvedere e ha previsto, con riferimento alle udienze civili da remoto di cui alla lettera f), la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;

ritenuto che per il periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020, sebbene le disposizioni siano fra loro connesse, è opportuno disciplinare in modo distinto, con tre separati provvedimenti, il regime relativo ai servizi di cancelleria e all'accesso ai locali, quello relativo alle udienze civili e quello relativo alle udienze penali;

sentiti i magistrati, il Dirigente dell'ufficio e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

ritenuto, quanto ai servizi di cancelleria e all'accesso ai locali, che i provvedimenti assunti per il precedente periodo in data 10 marzo, 24 marzo e 6 aprile 2020 vanno adattati al diverso regime normativo delle udienze e alla nuova fase epidemiologica;

sentita l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli

avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello;

dispone

ai sensi della lettera a), b) e c) dell'art. 83 comma 7 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020:

Durante il periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020, gli uffici di cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Palermo saranno aperti al pubblico nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, con le seguenti specificazioni:

SERVIZI PENALI (compresa esecuzione e sorveglianza)

L'accesso alle cancellerie è consentito - preferibilmente previo appuntamento - per la consultazione di fascicoli processuali penali per i quali è stata fissata udienza entro il mese di luglio 2020, per il deposito di istanze o di atti di impugnazione avverso provvedimenti, ovvero per altre documentate ragioni di urgenza.

Al fine di concordare gli appuntamenti e per ogni eventuale informazione, l'Ufficio assicura il presidio quotidiano delle seguenti caselle di posta e dei seguenti numeri telefonici, per ciascuna Sezione:

- Sezione Gip - Gup

numeri di telefono: 09168668219 – 091 68668221 - 09168668215

PEC: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it

PEO: cancelleria.gup.tribmin.palermo@giustizia.it

PEO: cancelleria.gip.tribmin.palermo@giustizia.it

- Sezione Dibattimento e Riesame

numero di telefono: 09168668220

PEC: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it

PEO: cancelleria.dibattimento.tribmin.palermo@giustizia.it

PEO: cancelleria.riesame.tribmin.palermo@giustizia.it

- Ufficio Esecuzione – Sorveglianza e Corpi di Reato

numeri di telefono: 09168668231 - 0968668232

PEC: sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it

PEO: sezionesorveglianza.tribmin.palermo@giustizia.it

L'ufficio Corpi di reato sarà aperto per la ricezione di corpi di reato il cui deposito rivesta carattere di urgenza (es.: mezzi in onerosa custodia) esclusivamente nel giorno di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11,00

SERVIZI CIVILI

L'accesso alle cancellerie è consentito preferibilmente previo appuntamento tramite i contatti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica sotto indicati.

- per i procedimenti di adottabilità, di volontaria giurisdizione e amministrativi affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it;

- per adozioni nazionali ed internazionali adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it;

- per tutele ed altri procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati cancelleria.civile.msna.tribmin.palermo@giustizia.it .

Per tutti i tipi di procedimento si indicano, altresì, i seguenti contatti telefonici: 091 68668225 – 09168668299.

E' consentito l'invio, a mezzo del servizio postale o elettronico all'indirizzo adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it, delle dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale e delle richieste di idoneità all'adozione internazionale e di dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, purché la firma sia autenticata e siano prodotti gli allegati richiesti e indicati nel sito istituzionale.

Per i ricorsi ex art. 31, L.286/98, è consentito l'invio:

- a mezzo del servizio postale, purché sia inviata, oltre alla documentazione inerente la domanda, anche la procura e la marca da 27 euro relativa all'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero, in alternativa, del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

- all'indirizzo settorecivile.tribmin.palermo@giustiziacert.it per via telematica, purché sia allegata, oltre alla documentazione inerente la domanda, anche la procura e la prova del pagamento dell'importo di euro 27 tramite F24 (con la specificazione nella causale anche del nominativo del ricorrente), quale anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11, ovvero, in alternativa, del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nelle procedure pendenti è consentito il deposito a mezzo posta elettronica di comparse, memorie o istanze, da parte degli avvocati regolarmente costituiti (all'indirizzo PEC settorecivile.tribmin.palermo@giustiziacert.it).

L'accesso ai locali del Tribunale è limitato al personale amministrativo, agli agenti e ufficiali di PG. e ai magistrati anche onorari che prestano servizio presso il T.M., nonché ai soggetti convocati per la partecipazione a un'udienza, alle parti del processo, agli operatori dei servizi e ai difensori, tranne casi particolari – per i quali non siano utilizzabili gli ordinari strumenti telefonici o telematici – che dovranno essere autorizzati di volta in volta dal Presidente, dal Dirigente Amministrativo o dai funzionari da essi delegati.

Per il rispetto della disposizione che precede, il personale addetto alla sicurezza e al controllo degli ingressi e i militari in servizio di sorveglianza non consentirà l'accesso a persone diverse dalle predette, invitando gli eventuali accompagnatori ad attendere fuori dall'edificio.

In ogni caso, l'ingresso delle parti private e degli avvocati non sarà consentito prima delle ore 9.00 e dopo l'orario di chiusura delle cancellerie, salvo l'accesso necessario per garantire la partecipazione alle udienze.


L'accesso delle parti private sarà consentito in coincidenza con l'orario di convocazione o di chiamata all'udienza, con invito agli avvocati a rispettare l'orario di convocazione dei loro assistiti di chiamata dell'udienza, evitando la presenza nei locali del Tribunale in orari differenti.

Tutti coloro che fanno ingresso nei locali del Tribunale sono tenuti alla più scrupolosa osservanza delle regole minime dirette ad evitare il rischio del contagio, fra le quali quella di mantenere sempre la distanza di mt. 1,50, evitando la compresenza in una stessa stanza di un numero sovrabbondante di persone, di fare uso della mascherina (fatta eccezione per i bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme documentate di disabilità incompatibili con il suo uso continuativo, ai sensi dell' art. 3, comma 2, D.P.C.M. 26 aprile 2020), di lavarsi frequentemente le mani, utilizzando anche i dispenser di prodotti igienizzanti appositamente installati nei locali, di non toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani.

Si comunichi ai magistrati togati e onorari, al personale amministrativo, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, ai Consigli dell'Ordine del Distretto, al personale addetto alla vigilanza sugli ingressi e al Nucleo CC. addetto ai controlli.

Si dispone inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale e la comunicazione al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura (settimana-emergenzacovid@cosmag.it), al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, al Direttore dell'U.S.S.M. e al Direttore dell'I.P.M.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Francesca Micela


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IN DATA 05/05/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Francesca Micela
